



Prot.RA/80346/20/DPF

Pescara, 19 marzo 2020

Ai Direttori Generali
Aziende UU.SS.LL

e p.c. Al Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio

All'Assessore alla Salute
Dott.ssa Nicoletta Veri

**Oggetto: Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.3 del 9 Marzo 2020 -
Circolare esplicativa n.3.**

Giunta Regionale del
Abruzzo

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti pervenuta allo scrivente Dipartimento sui criteri per l'individuazione delle prestazioni sanitarie indifferibili, da rendersi presso le strutture di riabilitazione extraospedaliera semiresidenziale e domiciliare/ambulatoriale, ai fini di una omogenea applicazione dell'Ordinanza presidenziale in oggetto specificata, si precisa quanto segue.

L'Ordinanza n. 3/2020 prevede, tra le misure straordinarie di sospensione dell'attività territoriale programmata, che *"...le strutture territoriali pubbliche e private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e socio sanitarie in regime semiresidenziale e domiciliare proseguano la loro attività esclusivamente per le sole attività ritenute urgenti e indifferibili, nel rispetto, comunque, delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell'assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n.9 del 2 Marzo 2020 e dai DPCM 4 e 8 Marzo 2020"*.

In proposito, si evidenzia che la corretta e letterale interpretazione "delle sole attività ritenute urgenti e indifferibili" nel caso di specie si intende riferita a quelle prioritariamente finalizzate a garantire ai pazienti la continuità assistenziale nelle condizioni di massima sicurezza, e, nel contempo, al personale, a diverso titolo operante, l'esposizione al minor livello di rischio possibile, nel rispetto delle disposizioni nazionali di carattere straordinario ed urgente derivanti dalla diffusione del COVID -19.

Ebbene, in ordine al primo aspetto risulta l'assenza nella normativa nazionale di un elenco delle prestazioni in regime semiresidenziale e domiciliare/ambulatoriale, i cui criteri di accesso e di erogazione siano definiti secondo classi di priorità nel rispetto del Piano Nazionale di Governo delle Liste d'Attesa (PNGLA); ciò in quanto la particolare tipologia assistenziale, e la stessa eleggibilità dei pazienti, rispondono ad una valutazione complessa, multidisciplinare e multidimensionale del bisogno, che rientra nelle competenze assegnate all'U.V.M. (cfr. L.R.n. 5/2008, D.C.A. n. 107/2013 e provvedimenti connessi).



Ne consegue che la decisione di ritenere urgente e indifferibile la prestazione sanitaria, in un contesto emergenziale nazionale, non può che essere assunta caso per caso sotto la diretta responsabilità dello specialista di riferimento della struttura erogatrice; resta inteso che il medesimo specialista della struttura deve valutare il corretto rapporto tra benefici della cura, procrastinabilità dell'intervento assistenziale e maggiore esposizione del paziente ai rischi di contagio, tenuto anche conto della specifica situazione clinica di particolare fragilità e/o immunodepressione che può caratterizzare talune categorie di pazienti eleggibili alla tipologia di prestazioni sanitarie in discorso.

In ordine all'aspetto dell'esposizione al rischio del personale, sono in capo alla responsabilità del Direttore della struttura sanitaria erogatrice le misure di sicurezza e di sorveglianza degli operatori, per le quali occorre far riferimento alle linee guida dell'OMS del 27/02/2020 e al rapporto n.2/2020 dell'Istituto Superiore di Sanità e successivi aggiornamenti, fatte salve ulteriori future direttive nazionali.

In ultimo, il richiamo contenuto nell'Ordinanza Presidenziale in oggetto al rispetto delle disposizioni nazionali deve prioritariamente intendersi riferito all'art.2, comma 1, lettera b) del DPCM 4/03/2020, e all'art. 3, comma 1, lettera b) del DPCM 08/03/2020, a cui si fa espresso rinvio.

Data la rilevanza del tema trattato si raccomanda la fattiva collaborazione di codeste Aziende UU.SS.LL., alle quali viene demandato di fornire una corretta informazione ed ampia diffusione del contenuto della presente presso gli erogatori sanitari interessati di competenza territoriale, e presso i servizi e le strutture aziendali di rispettiva afferenza.

Distinti saluti.


Il Direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale -

Dott. Alfonso Mascitelli


Il Direttore di Dipartimento

Dott. Giuseppe Bucciarelli